

**“AMORE SBARRATO”:  
affettività e sessualità dei detenuti  
come diritti fondamentali (parzialmente) inattuati.  
Approccio negazionista del legislatore italiano  
in una prospettiva di analisi comparata**

di *Letizia Cuppari\**

SOMMARIO: 1. Il potere penitenziario sul “*corpo del reato*”: riflessioni introduttive sulla funzione della pena. – 2. L’attuale assetto dei colloqui familiari: percorso ad ostacoli di un familiare a colloquio. – 3. Colloqui e genitorialità: per una pena a misura di bambino. – 4. Colloqui intimi: “*non c’è nulla da ridere*”! – 5. Diritto alla sessualità al vaglio della Giurisprudenza della Corte e del Legislatore italiano: umanità negata? – 6. “*Mia la pena, ma tuoi i diritti*”: considerazioni finali.

**1. Il potere penitenziario sul “corpo del reato”: riflessioni introduttive sulla funzione della pena.**

Giorgio Panizzari<sup>1</sup> era nel “*carcere speciale*” di Palmi, quando nel ’82, Tonino Paroli, un detenuto militante delle Brigate Rosse, pronunciò alcune parole davanti alla Corte d’Assise di Milano<sup>2</sup> che suscitavano l’interesse dei *mass-media*, nonché un evidente disagio nei giudici togati e popolari: «*Sono già stato condannato in altre occasioni, e probabilmente sarò condannato anche da questa Corte, a svariati anni di reclusione; chiedo perciò che i giudici specifichino nella sentenza a quale “qualità di tempo” sarò condannato: posto che siano dieci anni, [...] saranno forse dieci anni di oltraggi ai miei familiari ogni volta che verranno in carcere per un colloquio? Dieci anni di colloquio con in mezzo una spessa lastra di vetro corazzato? Oppure dieci anni di colloqui settimanali in accoglienti salette*

---

\* Laureata presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

<sup>1</sup> Giorgio Panizzari nasce a Tornino nel 1949 ed entra in carcere (condannato all’ergastolo) nel 1970. Diventa uno dei leader dei Nuclei Armati Proletari (NAP), partecipando a diverse rivolte nelle carceri speciali e, una volta sciolta la formazione, transita nelle Brigate Rosse. Ottiene la Grazia (condizionata) nel 1998, concessagli dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Nel 2001 viene nuovamente arrestato per un reato “comune” contro il patrimonio. Da qui, riprende, lentamente, un faticoso percorso di riabilitazione. Nel 2017 ha ottenuto la semilibertà. Molto attivo dal punto di vista intellettuale, ha pubblicato, tra gli altri, *Libero per interposto ergastolo*, *La danza degli aghi* e *L’albero del peccato*. In uno dei suoi libri, *Il sesso degli angeli*, approfondisce criticamente il tema della privazione sessuale negli istituti di pena.

<sup>2</sup> Che lo stava giudicando per la terza o quarta volta da quando era in carcere.

*dove potrò anche consumare il pasto con i miei visitatori...? Saranno...? O saranno...? Saranno...? O saranno...?»<sup>3</sup>.*

In queste righe, l'autore de “*Il Sesso degli Angeli*”, riesce a cogliere e ad illustrare impeccabilmente, tanto ai profani quanto ai cultori dei problemi penitenziari, le principali criticità di chi viene “*ingoiato dal carcere*”<sup>4</sup>, dall'istituzione totale<sup>5</sup> per eccellenza che scandisce la vita dell'individuo in ogni suo aspetto: le scelte, gli orari, l'ora d'aria ... gli *affetti*, allocandosi il rischio di *ingoiare* anche questi, in un percorso ad ostacoli che si risolve in un'ora di permesso per un massimo di sei volte al mese.

A tal proposito, è doveroso porsi una domanda preliminare a cui è subordinata la trattazione dell'intero istituto dei colloqui: cosa è il carcere oggi?

Capire cosa sia il carcere oggi rappresenta un punto nevralgico per le ambizioni di bonifica penitenziaria, rimasta in gran parte velleitaria<sup>6</sup>, e per la comprensione dei meccanismi che si collocano alla base dell'intero sistema penitenziario attuale; sistema che risente molto del passato e di cui si possono individuare alcune tappe fondamentali.

Se dovessimo porre la questione allo scrittore americano John Steinbeck, questi ci risponderebbe che in fondo “*il carcere è una stupidaggine vecchia come il mondo*”<sup>7</sup>, poiché nessuno ha ancora trovato delle alternative migliori. E, forse, è solo una *stupidaggine* relativamente recente, i cui meccanismi si ostinano a riproporre schemi arcaici, assecondando una giustizia penale moderna epurata dallo “*splendore dei supplizi*” ma ancora legata ad un impiego del tempo da trascorrere in spazi angusti<sup>8</sup>, “[...] *per farti diventare pazzo un poco per volta*”<sup>9</sup>.

Gli antichi Greci e Romani avevano dei luoghi di detenzione non coincidenti con la nostra idea di carcere odierna: per tutto il periodo della Storia Antica e non solo, il

<sup>3</sup> G. PANIZZARI, *Il sesso degli angeli. Nei labirinti della sessualità carceraria*, Milano, 1991, pp. 9-10.

<sup>4</sup> C. DE VITO, *Camosci e Girachiavi*, Bari, 2009, p. XXII, *Intro*.

<sup>5</sup> Secondo le teorie sociologiche di E. Goffman e M. Foucault, è totale l'istituzione che esercita un potere inglobante sull'individuo, in un sistema di regole ferree e ripetitive che porterebbero ad una standardizzazione del comportamento umano, in linea con il perseguimento dello scopo ufficiale dell'istituzione.

<sup>6</sup> Come si evince dalla Prefazione de “*La Pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*”, in cui l'autore, E. Fassone, auspica un esame di coscienza da condurre in profondità in merito alla Riforma del 1975, che, se da un lato alleggerisce la pressione penale, dall'altro non modifica la qualità della pena, l'uso classista del carcere e l'ingovernabilità dell'istituzione.

<sup>7</sup> Parole che l'autore attribuisce ad un personaggio, nel suo celebre romanzo “*Furore*”, ambientato durante la Grande Depressione Americana.

<sup>8</sup> Come sottolinea l'autrice, S. BUZZELLI, ne “*I giorni scontati. Appunti sul carcere*”. Per un approfondimento, p. 37.

<sup>9</sup> Cit. tratta da “*Furore*”, J. STEINBECK, New York, 1939.

carcere è sempre stato inteso come luogo di passaggio, non come pena: la pena era quella capitale. Lo stesso Carcere dell’Inquisizione era un luogo di tortura, non il luogo in cui scontare la pena.

L’idea di carcere nella sua rappresentazione attuale si fa strada negli anni nel 1700, grazie all’influenza di Voltaire, animatore ed esponente principale dell’Illuminismo, recluso in Bastiglia a causa dei suoi scritti polemici, che, nella sua celebre opera “*Trattato sulla tolleranza*”, sottolinea come la civiltà di una Nazione si misuri dalla qualità delle carceri, non dei palazzi: “*Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una Nazione*”. Ed è in quegli stessi anni che inizierà ad affermarsi un concetto di sacrale importanza: quello di *dignità*, destinato a confluire nei documenti principali dell’Unione Europea e nella Legge sull’ordinamento penitenziario 26 luglio 1975, n. 354, che, all’art 1, ricorda come il trattamento penitenziario debba essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della *dignità* della persona. *Dignità* come termine portatore di un forte significato, che gli studiosi hanno cercato di spiegare individuando una serie di parametri decisivi per delinearlo, tra i quali si ricordi il non avere comportamenti indecenti nei confronti di una persona, rendendola lontana da ogni tipo di maltrattamento e di paura. Una *dignità* che ha, quindi, molteplici riferimenti normativi e che si traduce nel rapporto fra il singolo ed il potere statale: uno stato che ha la piena disponibilità di individui, nei confronti dei quali avrà *obblighi positivi di fare* (si pensi ad uno fra i più importanti diritti costituzionalmente garantiti: il Diritto alla Salute) e *obblighi negativi di non fare* (che il più delle volte comportano il non entrare nella zona drammatica della violenza e della tortura). *Dignità*, dunque, e “*Dolcezza delle pene*”<sup>10</sup>, una *dolcezza* che subentra allo *squartamento*<sup>11</sup> ed allo *splendore dei supplizi*, una *dolcezza* che, comunque, ricomprende l’impiego di uno strumento come la ghigliottina (figlia della Rivoluzione francese), poiché è un modo di dare la morte, ma è un modo *egualitario*. Una *dolcezza* con cui si fa strada un diverso modo di intendere la persona: non più un suddito da trattare come una cosa, bensì un cittadino che ha

---

<sup>10</sup> Espressione tratta breve saggio scritto dall’illuminista italiano Cesare Beccaria, pubblicato nel 1764, nel quale delinea un “*teorema generale*” per determinare l’utilità di una pena: “*perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a delitti, dettata dalle leggi*”, nell’ottica che non è l’intensità della pena, bensì sono la sua estensione e la certezza, insieme alla sua prontezza, ad esercitare un ruolo preventivo sui reati.

<sup>11</sup> Il supplizio Pre-Rivoluzione francese prevedeva come pena principale lo squartamento di una persona, forma di esecuzione della pena di morte consistente nella divisione del corpo del condannato in più parti. Lo squartamento poteva avvenire dopo la morte provocata con altro supplizio (spesso l’impiccagione) oppure essere la causa di decesso. In aggiunta, spesso il cadavere squartato veniva esposto in uno o più luoghi pubblici come deterrente.

una propria dignità, e, in quanto cittadino, da ritenersi “*non colpevole*”. La distinzione appare netta: dallo “*splendore dei supplizi*”, caratterizzato da una *presunzione di colpevolezza*, ad una “*dolcezza delle pene*”, che apre la strada a due dei principi più importanti a cui devono conformarsi il nostro codice di procedura penale e l’intero sistema processuale penale italiano: il principio di *presunzione di innocenza*<sup>12</sup> ed il *principio di rieducazione del condannato*, da cui deriva l’imprescindibile corollario dell’*individualizzazione del trattamento rieducativo*. Il trattamento, infatti, deve essere *individualizzato*, nell’accezione di essere calibrato sulla personalità del singolo individuo. Codesta parola ritorna in diversi articoli dell’Ordinamento Penitenziario, ma si concretizza nel solo fatto di detenere un individuo sostenendolo con un progetto individualizzato, *ad hoc*, i cui elementi principali si possono ravvisare nell’art. 15 del medesimo ordinamento: istruzione, lavoro, attività culturali, *famiglia*.

Tuttavia, sebbene *funzione rieducativa della pena* sia diventata patrimonio comune della cultura giuridica europea, è doveroso porre in evidenza<sup>13</sup>, come, la “*dolce pena*” della detenzione di cui sopra, non abbia di certo eliminato il carattere della *punizione dei corpi*: il sovraffollamento, la violenza diffusa, le condizioni igieniche precarie e l’assistenza sanitaria insufficiente, sono tutte esperienze che affliggono quotidianamente i detenuti e le detenute; nelle carceri italiane si sconta, però, anche una pena corporale che è quasi completamente ignorata: la pena della *privazione della sessualità* che, congiuntamente alla *genitorialità*, costituisce una manifestazione della più ampia dimensione dell’*affettività*.

Alla luce di quanto scritto, emerge, chiaramente, che nell’ambito dei diritti fondamentali del detenuto, la funzione rieducativa della pena agisce in *concorso* con la *funzione retributiva* e *afflittiva*: non resta che individuare i limiti di afflittività concessi, al fine di non contrastare il principio di umanità proprio del trattamento rieducativo.

## **2. L’attuale assetto dei colloqui familiari: percorso ad ostacoli di un familiare a colloquio.**

L’articolo 17 della Raccomandazione Europea (2006) ricorda come “*I detenuti devono essere assegnati, per quanto possibile, in istituti vicino la propria famiglia o al loro centro di reinserimento sociale*”. Tale articolo risulta perfettamente allineato con l’art. 18 dell’ordinamento penitenziario: “*Colloqui, Corrispondenza e*

---

<sup>12</sup> Principio che trova il suo fondamento costituzionale nell’articolo 27 comma II, secondo cui “*l’imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva*”, sino al provvedimento emesso dall’ultimo grado di giudizio: la Corte di Cassazione.

<sup>13</sup> Sulle orme di M. Foucault.

*informazione*<sup>14</sup>, secondo cui ad ogni detenuto è consentito effettuare fino a sei ore di colloquio al mese (quattro per i detenuti in regime di 4-*bis*), con la possibilità, in presenza di figli minori di quattordici anni, di portare le ore a otto (e a sei), e fino a dieci minuti di colloquio telefonico a settimana (fatta eccezione per i detenuti sottoposti al 4-*bis*, che hanno diritto a due sole telefonate mensili).

La legge penitenziaria, infatti, riconosce e garantisce il diritto fondamentale del detenuto al mantenimento delle relazioni personali e con il mondo esterno, apprestando tutele attraverso numerosi istituti giuridici, fra i quali i colloqui, la corrispondenza e l’accesso ai mezzi di informazione, considerati “*strumenti essenziali per contrastare la crisi conseguente all’allontanamento del soggetto dal nucleo familiare e dal proprio contesto sociale*” e fondamentali “*biglietti da visita*”, idonei a fornire un’immediata caratterizzazione della legge penitenziaria<sup>15</sup>.

La regolamentazione dell’istituto in questione ha, come scopo fondamentale, quello di far mantenere alle persone detenute la titolarità delle situazioni giuridiche soggettive, salve le limitazioni strettamente necessarie e funzionali alle caratteristiche dell’istituzione carceraria e quelle che non siano “*oggettivamente incompatibili con lo stato detentivo*”<sup>16</sup>. Un’esaltazione idealistica di un intento che da molti è stata definita “*ingenua*”, poiché “*l’invocata soggettività è sovente riconosciuta, ma in un’accezione e secondo modalità del tutto peculiari, capaci di affievolire, se non addirittura di eliminare, gli spazi per il concreto esercizio da parte del titolare*”<sup>17</sup>. Ed il tema della mancanza di spazi, assume una pregnanza particolare, incidendo su tutta la sfera degli affetti globalmente intesa: sono ancora pochi, negli istituti penitenziari, gli spazi adibiti ad aree verdi o le sale colloqui attente all’emotività dei bambini. E, conseguentemente, poche, sono anche le carceri in cui si possano, effettivamente, “*sprigionare gli affetti*”.

### **3. Colloqui e genitorialità: per una pena a misura di bambino.**

Occorre, a questo punto della trattazione, soffermarsi su un aspetto dell’istituto<sup>18</sup> di sacrale importanza: il colloquio dei detenuti con la *prole*.

M. G. SYKES configura l’esecuzione della pena come di un “*proiettile a frammentazione*”<sup>19</sup> che lacera e distrugge il tessuto delle relazioni fra reo, familiari

<sup>14</sup> Testo originario modificato in seguito alla l.12 gennaio 1977 n.1, alla l. 1. Ottobre 1986 n. 663, al d.l. 8 giugno 1922 n. 306 conv. L 7 agosto 1992 n. 356, alla l. 8 aprile 2004 n. 95 e al d.l. 30 dicembre 2008 n.207 conv. l. 27 febbraio 2009 n. 14.

<sup>15</sup> F. DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario*, Padova, 1997.

<sup>16</sup> F. DELLA CASA, *op. cit.*, p. 799.

<sup>17</sup> AA. VV., *Libertà dal carcere libertà nel carcere: affermazione e tradimento della legalità nella restrizione della libertà personale : Atti del Quinto ginnasio dei penalisti svoltosi a Pisa il 9-10 novembre 2012*, a cura di A. Gaboardi, Torino, 2013, p. 25.

<sup>18</sup> Dell’istituto del colloquio.

e conviventi. A tal proposito, si porti a titolo di esempio la *carcerazione di un padre*, spesso unica fonte di reddito per il nucleo familiare: ne deriva, accanto ad un eventuale stato di indigenza economica, anche una privazione, per il bambino, delle attenzioni e delle cure genitoriali di cui necessita: “*La detenzione di un genitore interviene in modo traumatico nelle relazioni familiari con gravi ricadute soprattutto per i figli coinvolti e, poichè un terzo della popolazione detenuta è genitore, il dato numerico fa capire quali contenuti di criticità comporti anche per la società esterna al carcere*”<sup>20</sup>. Proprio in tempi recenti, infatti, è emerso da diversi studi psicologici come il padre sarebbe detentore di un ruolo molto importante nel primo anno di vita del bambino (contrariamente a ciò che si pensava, e cioè che fosse determinante solo nel periodo edipico), mentre, la *carcerazione della madre*, comporterebbe ferite devastanti e traumi indelebili<sup>21</sup>: “*La carcerazione dei genitori, incidendo in modo rilevante sulle dinamiche delle relazioni affettive, può fare sorgere numerose problematiche, che si riflettono traumaticamente sullo sviluppo dei figli e possono manifestarsi anche a distanza di molto tempo; in particolare, da ricerche internazionali e da esperienze di operatori volontari, emerge chiaramente che l’allontanamento del genitore può esporre il figlio a situazioni difficili e a crisi di identità, le quali possono determinare comportamenti trasgressivi o depressivi indotti da angosce d’abbandono, difficoltà di raccontare la propria storia, impossibilità di progettare il futuro e di essere padroni della propria vita*”<sup>22</sup>. I sopracitati studi, inoltre, non mancano di sottolineare, come, la *restrizione affettiva* imposta durante gli anni di detenzione, produca i propri effetti negativi anche nel momento in cui il detenuto riacquisterà la propria libertà: a causa della prolungata assenza, infatti, la famiglia muta il proprio assetto, configurandosi come un’organizzazione basata su equilibri diversi fra i membri: per questo, il tanto atteso momento del *fine pena*, può risolversi, invece che nella tanto attesa riunione, nella *fine della relazioni familiari*.

---

<sup>19</sup> M. G. SYKES, “*The society of captives. A study of a maximum security prison*”, New Jersey, 1958.

<sup>20</sup> L. SACERDOTE, “*Legami familiari messi alla prova in FAMIGLIA OGGI, Legami oltre le sbarre. La famiglia alla prova del carcere*”, Milano, 2006, p. 20.

<sup>21</sup> S. MILAZZO, B. ZAMBETTI, “*Affettività e carcere. Studio qualitativo sulla popolazione in regime di detenzione presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa*”, in *Rass. pen. crimin.*, 2, 2012, p. 103.

<sup>22</sup> G. MASTROPASQUA, ripreso in S. MILAZZO, B. ZAMBETTI, “*Affettività e carcere. Studio qualitativo sulla popolazione in regime di detenzione presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa*”, cit.

A fronte delle criticità evidenziate, risulta interessante soffermarsi sulle opere dei “*volontariati professionali*”<sup>23</sup> che, mettendo in collegamento le risorse del privato sociale con l’amministrazione penitenziaria, riescono a porre in essere scelte progettuali caratterizzate dalla riorganizzazione dell’ambiente penitenziario, in una prospettiva di sistema focalizzata sui bisogni e sui diritti dei figli dei genitori detenuti<sup>24</sup> e, in generale, dei bambini che accedono quotidianamente negli istituti penitenziari italiani: “[...] *la nuova sala si prefigge lo scopo di evitare che i piccoli subiscano traumi provocati da un luogo che difficilmente può trasmettere serenità. I colori si contrappongono al grigio delle mura di un carcere e per quei momenti così, umanamente preziosi, forse madri-padri-figli, possono sentirsi a casa. [...] Abbiamo voluto creare un soggiorno di casa, non una stanza particolarmente elegante ed ordinata, ma il soggiornino di tutti i giorni, dove tutte le famiglie si incontrano, un po' disordinatamente [...] Vorremmo che entrando in questa sala, le persone, avvertano, per un momento, la felicità e la serenità del rapporto padre-figlio*”<sup>25</sup>.

Progetti che si inseriscono perfettamente nella prospettiva dell’art. 27 della Costituzione, secondo cui la pena deve avere una funzione rieducativa, e, progetti, che meritano apprezzamento anche per due ulteriori motivi: *in primis*, poichè tali *simulazioni di soggiorni familiari* sono finanziate quasi esclusivamente in via privata – indice dell’ottima *collaborazione* pubblico-privata nell’impegno sociale – ; *in secundis*, anche per l’*integrazione* interno-esterno che costituisce il vero problema della pena e della sua funzione rieducativa: tali pianificazioni evidenziano, come, all’esterno, sia sempre più accolto il modello attuativo delle indicazioni costituzionali.

Appare doveroso segnalare, tuttavia, che, sebbene i numeri delle presenze di istituti a misura di bambino siano maggiori rispetto a quelli di cinque anni fa, “*i bambini continuano da innocenti a scontare la galera, in ambienti inadatti a loro ed alle loro mamme, disumani ed inadeguati, salvo rarissime eccezioni. La cosa che più sconcerta è che non si intravedono all'orizzonte, da parte di chi ne ha la responsabilità istituzionale, per la questione delle mamme detenute con i loro bambini*”<sup>26</sup>: ad oggi, infatti, sono soltanto cinque gli Icam<sup>27</sup> presenti nel nostro

<sup>23</sup> A titolo di esempio, si menzioni l’associazione *Bambinisenzasbarre*, promotrice di innumerevoli interventi a favore della *genitorialità in carcere*, in linea con quanto prescrive l’art. 8 della *Carte dei diritti dei figli dei genitori detenuti*.

<sup>24</sup> Meglio delineati nella Carta dei Figli dei Genitori Detenuti e nella recente Raccomandazione del Consiglio d’Europa (4-04-2018), firmata da tutti i 47 Stati del Consiglio, che sancisce, come principio fondamentale, che i figli dei detenuti hanno gli stessi diritti degli altri bambini, compreso quello di avere contatti regolari con i genitori, salvo che ciò sia giudicato contrario al loro superiore interesse.

<sup>26</sup> C. BURDESE, “*Icam vs sezioni nido: cosa è cambiato?*”, [www.ristrettiorizzonti.it](http://www.ristrettiorizzonti.it).

territorio, di cui quattro operativi: a Torino Lorusso e Cutugno, Milano San Vittore, Venezia Giudecca e Lauro (in Campania).

#### 4. Colloqui intimi: “non c’è nulla da ridere”!

Correva l’anno 2013, quando, una delle testate giornalistiche più rispettabili, “*The Economist*”, scalfisce la sua prima pagina con un impattante articolo dal titolo “*No laughing matter!*” (“*non c’è nulla da ridere!*”), quasi a supporre che i lettori non fossero sufficientemente pronti ad accogliere con la dovuta serietà, o semplicemente ad accogliere, la tematica delle “*conjugal visits*”. E no, non c’è nulla da ridere nel pensare a come il potere penitenziario possa incidere sul *corpo del reato*.

La repressione sessuale iniziale da parte dell’*istituzione totale per eccellenza*, è indiretta: l’ansia, l’angoscia, la ribellione del “*primo adattamento*” e la preoccupazione per gli elementi strettamente materiali accompagnano l’individuo durante tutti i suoi primi *passi in carcere* (arresto, interrogatorio, primi colloqui con l’avvocato difensore, spoliazione dei ruoli ...), dirottando l’impiego dell’energia sessuale del detenuto in direzioni marcatamente diverse dall’*eros*.

Quanto avviene è un passaggio dal “*corpo*” al “*non-corpo*”, che si realizza attraverso una *metamorfosi dei sensi*, e che sfocerà nella perdita di abitudine al contatto fisico: il primo ad essere intaccato è il senso dell’equilibrio: molti detenuti, subito dopo la reclusione, soffrono di vertigini (sintomatologia dovuta alla perdita di stabilità e di riferimenti nello spazio e nel tempo, che diminuisce con l’abitudine alla vita carceraria, ma colpisce ancora il 18% dei reclusi dopo un anno), per poi passare attraverso l’impossibilità della percezione visiva in lontananza (la vista si restringe a causa della mura che circondano continuamente i detenuti); i problemi all’apparato digerente (per l’alimentazione scorretta e per lo *stress* che l’ambiente carcerario provoca); i danni alla pelle (per le carenze dal punto di vista igienico) ed i problemi all’apparato respiratorio (a causa della insufficiente aerazione delle celle dovuta sovrappopolazione nella maggior parte delle carceri, che costringe i detenuti a vivere in spazi chiusi e angusti)<sup>28</sup>.

Il senso più strettamente compromesso, tuttavia, risulta essere quello del tatto: “[...] *ben presto viene a mancare la piacevolezza del toccare, e l’intera gamma*

---

<sup>27</sup> La Legge n. 61 del 2011 accorda la possibilità del nido in carcere per i bambini fino a 3 anni, degli istituti a custodia attenuata per le detenute madri (“*Icam*”, siti in sede esterna agli istituti penitenziari) per donne con bambini fino ai 6 anni e delle case-famiglia protette (soprattutto se non si possiede un proprio domicilio) per le donne in misura cautelare con bimbi fino a 10 anni.

<sup>28</sup> Fattori individuati da Daniel Gonin (1994), un medico francese che ha condotto degli studi sullo stato di salute in carcere ed ha riportato nei suoi studi tutti gli effetti dannosi del carcere sulla salute dei detenuti, raccogliendo dati molto significati sui danni riscontrati.



*tattile, che si possedeva prima della carcerazione, inizia a perdere sfumature poiché molti oggetti di uso comune all'esterno non sono presenti nella struttura detentiva*<sup>29</sup>.

In particolare, la privazione più forte e dolorosa è il “*tatto del tatto*”, il rapporto della propria pelle con la pelle di un'altra persona: ciò che è comunemente noto come “*contatto fisico*”. Secondo gli studi condotti da D. Gonin, la mancanza di contatto fisico causerebbe un aumento della tensione dei detenuti all'interno delle strutture, poiché “[...] *tutta la sfera della sessualità viene negata e la pulsione libidica, perché non esplode, deve essere deviata, incanalata o sublimata nelle varie attività che vengono proposte e in quelle che i detenuti inventano mettendo a frutto le loro qualità artistiche che spesso non sapevano neanche di possedere prima della reclusione*”<sup>30</sup>. E mentre *The Economist* asserisce che “*prisons increasingly allow conjugal visits. But not in Britain and America*”, nelle “*prigioni degli altri*” non vi è nulla di cui scandalizzarsi: su 47 Stati del Consiglio d'Europa, sono attualmente 31 quelli che autorizzano con differenti modalità e mezzi le visite affettive ai detenuti, in linea con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che, all'art. 8, sancisce il “*diritto di stabilire relazioni diverse con altre persone, comprese le relazioni sessuali*”, e con la Raccomandazione del Parlamento Europeo n. 2003/2188 del 2004, che ingloba, nel novero dei diritti spettanti ai detenuti, quello di avere “*una vita affettiva e sessuale attraverso la predisposizione di misure e luoghi appositi*”.

È da evidenziare, sin da subito, che la vita sessuale in carcere ha trovato un riconoscimento sia in molteplici paesi europei, sia al di fuori dello spazio comunitario, dando vita ad un'articolata e differenziata serie di risultati normativi: da soluzioni più semplici, come quella di prolungare la durata del colloquio, a soluzioni più coraggiose e complesse, che passano attraverso la predisposizione di strutture apposite all'interno degli istituti.

Senza pretesa di esaustività, si proseguirà nell'analisi e nell'esplorazione di queste normative penitenziarie europee ed extraeuropee, evidenziando come molte di esse si discostano notevolmente dall'approccio *tendenzialmente* negazionista del legislatore italiano.

Volgendo uno sguardo sommario al panorama europeo, nel Canton Ticino, ai detenuti, è concesso incontrarsi con i loro *partner*, senza sorveglianza, in un'apposita struttura, la cd. “*Silva*”; in Croazia sono consentiti colloqui non sorvegliati di quattro ore con il coniuge o con il *partner*; in Germania alcuni *Lander* accordano la stessa possibilità a chi deve scontare numerosi anni di pena; in Norvegia, Danimarca e Olanda viene garantito il diritto alla sessualità grazie alla predisposizioni di piccoli appartamenti, immersi nel verde e forniti di tutti i

<sup>29</sup> D. GONIN, “*Il corpo incarcerato*”, Torino, 1994.

<sup>30</sup> D. GONIN, “*Il corpo incarcerato*”, *cit.*

*comfort*, in cui i reclusi possono consumare rapporti sessuali senza sorveglianza per un’ora; in Svezia è concessa la stessa possibilità in appartamenti siti negli stessi istituti di pena; in Spagna (nella comunità autonoma della Catalogna), si distinguono i “*vis a vis*”: incontri in apposite strutture attrezzate per accogliere parenti e amici.

In Francia e in Belgio, a causa delle revisioni *in itinere* al regolamento penitenziario, è in corso una fase di sperimentazione che garantirebbe al detenuto la visita della famiglia, senza sorveglianza, anche per 48 ore consecutive (con i costi a carico dei parenti del detenuto).

Inoltre, il Belgio vanta rispetto e attenzione per mogli, compagne e figli (questi ultimi, in particolare, si possono sentire al telefono anche due o tre volte al giorno, per essere il più possibile vicino alla loro crescita). Ancora, in Inghilterra, Galles e Scozia è stato previsto un piano di assistenza finanziaria per consentire alle famiglie a basso reddito di visitare i parenti in carcere: il piano prevede il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento per le persone con le quali il detenuto viveva in rapporto continuativo e consolidato nel periodo immediatamente precedente alla detenzione, per un finanziamento massimo di due visite ogni ventotto giorni e ventisei in un anno. A ciò si aggiunge che in Scozia, per far fronte alle difficoltà relazionali dei detenuti reclusi lontani dal luogo di origine, un servizio di video-chiamata della durata di un’ora in aggiunta al numero ordinario dei colloqui<sup>31</sup>.

In Romania si prevede la messa a disposizione di diverse stanze per dare espressione alla propria intimità, e in Albania, una volta a settimana, sono previste visite non sorvegliate per i detenuti coniugati.

Alla luce di quanto esaminato, viene da porsi la seguente domanda: si tratta solo di una questione organizzativa? Parte di questo quesito potrebbe già essere risolto richiamando in causa i limiti – nonché problemi – di natura oggettiva e soggettiva, evidenziati dal Giudice delle Leggi relativamente all’approccio italiano. Ma in attesa di una più esaustiva risposta, si prosegua volgendo lo sguardo alla prassi extraeuropea, soffermandosi, preliminarmente, sugli studi condotti in merito alla deprivazione affettiva e sessuale che segue alla detenzione.

Negli Stati Uniti, infatti, sono molti i ricercatori che evidenziano esplicitamente il ritardo e la disattenzione nell’approfondire gli effetti della deprivazione sessuale e affettiva che seguono alla detenzione. Già a partire dagli anni Trenta, in particolare, dal 1934, Joseph Fishman, ispettore di un carcere federale, rileva scandalizzato il silenzio riguardo alla relazione fra carcere e sesso: dopo ottant’anni, i ricercatori che si occuperanno di questo argomento non constateranno grandi cambiamenti: al di là della questione dell’omosessualità in carcere, sulla cui diffusione le statistiche sono contrastanti, “[...] *ciò che è interessante è che le conseguenze negative*

---

<sup>31</sup> S. TALINI, “*Affettività ristretta*”, fascicolo 2, 2015, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it).

*sull’individuo che derivano dalla privazione affettiva e sessuale sono state rilevate più di cinquant’anni fa: Lindner (1948) e Skyes (1958) ne indicano alcune tra cui tendenza al comportamento regressivo, episodi di panico acuto dovuto a sensazioni omosessuali, incontrollabili fantasie sessuali, psicosi paranoidi come ultimo rifugio per ansia e senso di colpa, disturbi sessuali che possono insorgere dopo il rilascio tra cui impotenza prematura, eiaculazione precoce, sensi di colpa per aver avuto rapporti omosessuali in galera, oltre a tutte le difficoltà che possono insorgere con la propria compagna o compagno dopo lunghi periodi di lontananza. [...] Altri ancora riportano addirittura dolori gastrointestinali, forti emicranie ed episodi di vertigine”<sup>32</sup>.*

A questo punto della trattazione, è opportuno far riaffiorare come l’esperienza carceraria si ripercuote inevitabilmente ed ineluttabilmente anche sulla famiglia, il cui dolore è pari a quello delle persone detenute: Megan Comfort, studiando l’esperienza delle donne in visita ai mariti detenuti a San Quintino in California, porta alla luce la cosiddetta “*prigionizzazione secondaria*” che le mogli o le compagne dei detenuti subiscono, sperimentando la stessa restrizione dei diritti e marginalizzazione sociale, come se anche loro fossero state condannate per qualche reato<sup>33</sup>. Esaurita questa necessaria premessa, si procederà con uno sguardo sommario ai modelli extra-europei.

In Québec, come nel resto del Canada, i detenuti incontrano le loro famiglie nella più completa intimità all’interno di prefabbricati, siti nel perimetro degli istituti di pena, per tre giorni consecutivi. E, seppur rigidamente normativizzata, la possibilità di coltivare i propri affetti è accordata anche in alcuni paesi Paesi degli USA, precisamente in Mississippi<sup>34</sup>, New York, California, Washington e New Mexico.<sup>35</sup> In particolare, tra gli anni ’70 e ’80, negli istituti di pena sono stati introdotti i cd. “*conjugal*” o “*family visitation programs*”. Questi programmi permettono ai detenuti di incontrare ogni due settimane il proprio coniuge e ogni mese tutta la famiglia, in una casa mobile sita all’interno del carcere, per tre giorni consecutivi<sup>36</sup>.

<sup>32</sup> F. RAPANÀ, “*Gli effetti della privazione sessuale e affettiva. Stati Uniti d’America: il sesso in carcere non è un tabù*”, [www.ristrettiorizzonti.it](http://www.ristrettiorizzonti.it).

<sup>33</sup> M. COMFORT, “*Doing time together. Love and Family in the shadow of the prison*”, Chicago, 2008.

<sup>34</sup> In particolare, Mississippi si configura come il primo stato federato degli Stati Uniti d’America ad avere concesso, in maniera del tutto informale e senza un’azione programmata e progettata, momenti di intimità ai detenuti, ritenendolo un *diritto naturale e fuori questione*.

<sup>35</sup> C. BRUNETTI, “*Il diritto all’affettività*”, *cit.*, p. 121.

<sup>36</sup> M. E. SALERNO, “*Affettività e sessualità nell’esecuzione penale: diritti fondamentali dei detenuti? L’atteggiamento Italiano su una questione controversa*”, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017, n. 1.

In Brasile, a dispetto delle dure condizioni detentive, ogni recluso ha diritto una volta a settimana ad un incontro affettivo di un’ora con chi desidera, indipendentemente da precedenti rapporti di convivenza riconosciuti dallo Stato. Nel carcere femminile di Caracas in Venezuela, vi sono cinque piccole camere con servizi dove le detenute possono ricevere, ogni 15/30 giorni, il marito o il fidanzato<sup>37</sup>.

A Città del Messico, sono concesse visite coniugali anche per i detenuti omosessuali, nelle stesse condizioni accordate ai loro compagni eterosessuali: la recente disposizione, ha avuto come scopo quello di evitare numerosi casi di prostituzione e violenza, spesso su minori, che sono stati denunciati nelle prigioni dello Stato, come sottolineato dal portavoce del governo.

Alla luce di quanto scritto, emerge, dall’esperienza comparatistica, come il diritto all’affettività, nella sua manifestazione più ampia di diritto alla sessualità, sia una realtà garantita e consolidata in numerosi paesi europei ed extraeuropei, che poggiano su normative – quantomeno da questo punto di vista – più avanzate, contribuendo al superamento del tabù della sessualità all’interno della dimensione carceraria. Non resta che proseguire il discorso delineando la posizione del tendenzialmente negazionista del legislatore italiano, evidenziando le principali preoccupazioni e motivazioni insite in questa scelta, certamente antitetica rispetto al quadro appena delineato.

##### **5. Diritto alla sessualità al vaglio della Giurisprudenza della Corte e del legislatore italiano: umanità negata?**

La Corte Costituzionale italiana ha avuto modo di interrogarsi e di esprimersi sulla *ratio* della scelta negazionista del legislatore italiano nella con la sentenza n. 301 del 2012<sup>38</sup>, dichiarando l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati, impedendo loro, in tal modo, di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali, con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza<sup>39</sup>. Secondo il giudice *a quo*, «*la preclusione posta di fatto all’esercizio del diritto sarebbe in contrasto anche con il principio di uguaglianza e ostacolerebbe il pieno sviluppo della persona*

<sup>37</sup> C. BRUNETTI, “*Il diritto all’affettività*”, *cit.*, p. 121.

<sup>38</sup> A seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze, in relazione al secondo comma dell’art. 18 che esigerebbe il controllo a vista del personale di custodia sui colloqui, configurando, secondo il giudice *a quo*, una violazione degli artt. 2, 3, 27 co. 3, 29 co. 1, 31 e 32 della Costituzione.

<sup>39</sup> T. GRIECO, “*La Corte Costituzionale sul diritto dei detenuti all’affettività ed alla sessualità*”, in *Dir. pen. cont.*, 17 gennaio 2013.

*del detenuto; si concretizzerebbe, inoltre, in un trattamento contrario al senso di umanità, tale da compromettere la funzione rieducativa della pena in quanto l'astinenza sessuale, incidendo su una delle funzioni fondamentali del corpo, determinerebbe pratiche innaturali e degradanti, quali la masturbazione e l'omosessualità “ricercata o imposta”. [...] e l'astinenza sessuale comporterebbe l'intensificazione di rapporti a rischio e la contestuale riduzione delle difese sul piano della salute, e non aiuterebbe uno sviluppo normale della sessualità “con nocive ricadute stressanti sia di ordine fisico che psicologico”<sup>40</sup>», contrastando con un precetto costituzionale di fondamentale importanza, la garanzia del diritto alla salute, ex art. 32 Cost.*

Posto che la posizione della Corte si sia conclusa con un'ordinanza di rigetto<sup>41</sup>, la sentenza sopracitata merita di essere segnalata su quanto, di fatto, è stato statuito nel merito, avendo essa addotto argomentazioni volte ad evidenziare che il tema proposto con l'ordinanza di rimessione evoca “una esigenza reale e fortemente avvertita” e “merita ogni attenzione da parte del legislatore”: i Giudici costituzionali, infatti, hanno posto in rilievo come l'esigenza di permettere alle persone detenute o internate di continuare ad avere rapporti affettivi, anche a carattere sessuale, trovi nel nostro ordinamento una risposta soltanto parziale, rappresentata dall'istituto dei permessi premio, la cui fruizione risulta, però, preclusa a larga parte della popolazione carceraria in considerazione dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 30-ter della legge n. 354 del 1954. Si è posto in rilievo, inoltre, che un numero sempre crescente di Stati ha riconosciuto, in varie forme e con diversi limiti, il diritto dei detenuti ad una vita affettiva e sessuale intramuraria<sup>42</sup>, demandando conseguentemente al legislatore, il compito di definire i modi e le forme di esplicazione del diritto alla sessualità, forte della varietà delle soluzioni prospettabili, peraltro già racchiuse negli innumerevoli progetti di legge formulati al riguardo.

Quanto alle principali ragioni sottese alla scelta del legislatore italiano, meritano senz'altro di essere segnalate tanto le ragioni ambientali quanto quelle etico morali: le prime fanno riferimento alla situazione reale delle carceri italiane e, quindi, alla mancanza di strutture logistiche in un contesto di preoccupante sovraffollamento. Condizioni di questo tipo potrebbero provocare una riduzione degli ordinari controlli, con il conseguente rischio di indirettamente facilitare, ad esempio, l'ingresso e il contrabbando di oggetti illeciti e droga all'interno delle strutture penitenziarie. Da un punto di vista etico-morale, se il diritto all'affettività e sessualità è considerato un diritto ineliminabile di tutti, come garantire tale diritto a

<sup>40</sup> Corte cost. 19 dicembre 2012, n. 301, Pres. Quaranta, Rel. Frigo.

<sup>41</sup> Non potendo concludersi altrimenti, omettendo il rimettente di descrivere la fattispecie concreta, e conseguentemente, di motivare in ordine alla rilevanza della questione.

<sup>42</sup> T. GRIECO, “La Corte Costituzionale sul diritto dei detenuti all'affettività ed alla sessualità”, cit.

quella numerosa fetta di detenuti composta da celibi e stranieri? Senza contare la questione da risolvere inerente alle malattie sessualmente trasmissibili, la procreazione, la distribuzione di preservativi<sup>43</sup>. Inoltre, si è rilevato come la cultura esterna al carcere tenda a considerare le relazioni affettive ed intime una sorta di premio o privilegio, non un diritto fondamentale di cui anche i ristretti sono titolari. Ciò non si verifica nei paesi in cui la sfera sessuale dell'affettività nell'ambiente carcerario è una realtà consolidata. In questi casi è, infatti, diffusa nell'opinione pubblica, la consapevolezza della positiva influenza che i rapporti affettivi hanno sul detenuto e, di riflesso, sulla società nel suo complesso<sup>44</sup>. E allora occorre domandarsi che pretese si possano avere nel riconoscere un diritto preesistente così importante nel contesto intra-murario, quando facciamo così fatica a riconoscerlo fuori. In fondo, si parla di una donna costretta a sentire, ancora, su di sé, il peso della colpa del peccato originale. Di una sessualità condizionata da qualsivoglia tabù, che a forza di essere categorizzata e di essere considerata più o meno giusta o più o meno sbagliata, si allontana. Anzi, la si allontana.

E se le concezioni politiche, quantomeno in parte, riflettono quelle sociali, merita di essere segnalata l'ultima proposta di riforma dell'ordinamento penitenziario, il cui testo attinge dai lavori degli Stati Generali dell'esecuzione penale conclusi nel 2016, su iniziativa del Ministro della Giustizia, l'On. Andrea Orlando: in particolare, si fa riferimento al Tavolo 6, coordinato da Rita Bernardini; Tavolo che ha posto una speciale attenzione alle relazioni che intercorrono fra i figli minori di età e i genitori detenuti; le limitazioni a cui sono sottoposti i detenuti in regime di 41-bis; la concessione di permessi anche nei casi di “particolare rilevanza” per la famiglia del detenuto; l'introduzione di una nuova fattispecie di permesso definito “permesso di attività”; l'aumento della durata delle telefonate e l'introduzione dell'istituto della “visita”, che si distingue dal colloquio proprio perché garantisce

---

<sup>43</sup> Come evidenzia C. Brunetti ne “*Il diritto all'affettività*”, nel “*Family Visiting Program*”, le seguenti problematiche sono state gestite e normativizzate in questo modo: in California sono esclusi i detenuti sieropositivi, mentre in altri Stati possono essere autorizzati se si sottopongono a sedute di counseling con la moglie (New Mexico), oppure se questa rilascia una dichiarazione in cui si assume la responsabilità di un'eventuale trasmissione (Mississippi); ancora, in alcuni Stati sono esclusi i detenuti condannati per reati sessuali (New York e California) mentre in altri Stati devono sottoporsi ad esame psichiatrico preliminare (New Mexico); lo Stato di New York fornisce i preservativi, lo Stato di Washington anche altri contraccettivi, la California nessuno dei due.

<sup>44</sup> M. E. SALERNO, “*Affettività e sessualità nell'esecuzione penale: diritti fondamentali dei detenuti? L'atteggiamento Italiano su una questione controversa*”, cit.

ai detenuti incontri privi di controllo visivo e/o auditivo da parte del personale di sorveglianza.

Nonostante gli sforzi profusi dagli Stati generali dell’esecuzione penale e nonostante i lavori svolti dalle Commissioni ministeriali, coordinate dal Prof. Glauco Giostra (sempre di nomina ministeriale) per proposte di sviluppo della legge delega n. 203 del 2017, nei decreti legislativi nn. 121, 123, 124 del 2 ottobre 2018 (entrati in vigore il 10 novembre 2018) di affettività se ne parla poco. Il problema dell’affettività in carcere infatti risulta essere pressochè irrisolto<sup>45</sup>.

#### **6. “Mia la pena, ma tuoi i diritti”: considerazioni finali.**

Giunti a questo punto della trattazione, che l’esecuzione penale si configuri come un “*proiettile a frammentazione*” che incide gravemente sui legami affettivi del detenuto, lacerando il tessuto delle relazioni fra il reo e tutte le persone a questo prossime affettivamente, dovrebbe essere patrimonio conoscitivo consolidato; così, come, dovrebbe esserlo, quanto Sykes tratteggia come “*modern pain of imprisonment*”: l’interruzione forzata di qualsiasi rapporto esterno e della società civile che segue alla detenzione e che comporta, per il detenuto, l’impossibilità di continui e regolari rapporti con i propri familiari, edificando un forte senso di smarrimento, di solitudine, di depressione e ansia, ulteriormente aggravato dal processo di stigmatizzazione ed emarginazione che subiscono le persone ad egli care, considerate “*guilty by association*” dalla società.

Nel quadro appena prospettato, numerose sono state le iniziative da parte di associazioni nazionali e sovranazionali che hanno voluto rendere più agevole quello che si è descritto come “*il percorso ad ostacoli di un familiare a colloquio*”, contribuendo a predisporre spazi più idonei al fine di tutelare il fondamentale diritto a mantenere un legame stabile tra il detenuto ed i propri cari, ed in particolare tra il detenuto e la prole: allestimento di Aree Verdi; di “*spazi incontri*” forniti di giochi per i bambini; la predisposizione di Nidi e Ludoteche; la possibilità di accompagnamento dei bambini a colloquio nel caso di contingenti difficoltà dei familiari; la creazione di “*gruppi di incontri*”, “*gruppi dei sogni*”, “*counseling*” e “*colloqui individuali e di sostegno psicopedagogico*”, nei quali il genitore detenuto ha la possibilità di esprimere timori, sensi di colpa, ma anche desideri e propositi riguardo il ruolo educativo assunto durante la carcerazione. In questo senso, ha ricoperto una notevole rilevanza anche la firma del Protocollo d’Intesa fra il Ministero della Giustizia, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e l’Associazione Bambini senza sbarre Onlus, contribuendo alla creazione della “*Carta dei figli dei genitori detenuti*”, finalizzata a tutelare l’interesse superiore del

---

<sup>45</sup> Sul punto, vedi E. DOLCINI, “*La Riforma Penitenziaria Orlando: cautamente, nella giusta direzione*”, in *Dir. pen. cont.*, 22 febbraio 2018.

bambino, al quale deve essere garantito il mantenimento della relazione affettività con il genitore detenuto.

Quanto all'altra sfera della dimensione affettiva, vale a dire la “*sessualità*”, è emerso, a seguito dell'indagine condotta con una prospettiva di analisi comparata e di “*best practices*”, come il legislatore italiano ed il Giudice delle Leggi adottino attualmente un approccio tendenzialmente negazionista, preoccupandosi di tutelare la preliminare esigenza di assicurare le condizioni di sicurezza nelle carceri, e, più in generale, quelle di ordine, sicurezza pubblica, e prevenzione dei reati, fermo restando che, ragionare intorno alla *ratio* di questa negazione, non significa fare valutazioni in termini etici e morali, quanto piuttosto ragionare secondo la logica di bilanciamento dei valori costituzionalmente coinvolti <sup>46</sup>.

A dispetto dell'approccio prudente fatto proprio dalla Corte Costituzionale, è opportuno evidenziare come la normativa europea abbia espresso, chiaramente, l'esigenza di predisporre a livello nazionale degli strumenti idonei a garantire la piena esplicazione dell'individualità del detenuto, con un riferimento espresso alla sfera della sessualità. In linea con quanto appena scritto, la Corte Europea, non ha mancato di esprimere approvazione per i percorsi di riforma attuati in diversi stati europei in favore del regime delle “*conjugal visits*”, tese al miglioramento delle condizioni detentive e al reinserimento sociale del reo per mezzo del mantenimento dei legami familiari.

Tuttavia, nonostante le innumerevoli sollecitazioni della Corte di Strasburgo, il legislatore italiano non ha colto le occasioni di bonifica penitenziaria, contribuendo a mantenere l'immagine del carcere come *istituzione totale per eccellenza* che si avoca il potere di ingoiare ogni singolo aspetto dell'individuo: la pena del detenuto, ed anche i suoi diritti.

Perfino i più intimi, quelli che dovrebbero essere indiscutibilmente attribuiti a tutti in quanto propri del *genus* di uomo, e a che a tutta la stragrande maggioranza della popolazione extramuraria appaiano scontati.

Il diritto a una carezza. A un bacio. A delle effusioni. Il diritto a conservare un tatto.

Un diritto che è prima di tutto arricchimento della personalità umana e che è parte integrante della comunicazione dell'essere umano, in accordo con la definizione attribuita dall'OMS, secondo cui “*la salute sessuale è l'integrazione degli aspetti somatici, affettivi, intellettuali e sociali dell'essere sessuato, allo scopo di pervenire ad un arricchimento della personalità umana e della comunicazione dell'essere*”. L'auspicio, è che la scelta del legislatore italiano segua le orme dell'esperienza di altri Paesi nella sua espressione più cauta, lasciando spazio ad un approccio “*empirico*”, che preveda un periodo di sperimentazione e di conseguente

---

<sup>46</sup> M. E. SALERNO, “*Affettività e sessualità nell'esecuzione penale: diritti fondamentali dei detenuti? L'atteggiamento Italiano su una questione controversa*”, cit.



GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2019, 2-BIS - “AFFETTIVITÀ E CARCERE:  
UN BINOMIO (IM)POSSIBILE?”

valutazione dei risultati ottenuti, in termine di agevolazione del reinserimento sociale del reo e di recidiva<sup>47</sup>; fase sperimentale che si può attuare a partire da una maggiore considerazione degli spunti, sempre validi, offerti dal Tavolo n. 6 degli Stati Generali dell'esecuzione penale.

---

<sup>47</sup> M. E. SALERNO, “*Affettività e sessualità nell'esecuzione penale: diritti fondamentali dei detenuti? L'atteggiamento Italiano su una questione controversa*”, cit.